



# **COMUNE DI CANONICA D'ADDA**

**Provincia di Bergamo**

**ORIGINALE**

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero 6 Del 22-01-2018

**Oggetto:** PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2018-2020.  
VERIFICA DELLE ECCEDENZE. DOTAZIONE ORGANICA.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

<b>CEREA GIANMARIA</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>CRESPI PATRIZIA MARIA</b> <b>DAFNE</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>TIBALDI PIER LUIGI</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>SPADA TIZIANA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0 ()

Assume la presidenza il Signor CEREA GIANMARIA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIULIANI ENRICO MARIA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N
---------------------------	---	---------------------	---

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: "*1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*";

- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, il Piano triennale dei fabbisogni, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

Rilevato che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente che così si dettagliano:

- A. Contenimento della spesa di personale;
- B. Facoltà assunzionali a tempo indeterminato;
- C. Lavoro flessibile;
- D. Procedure di stabilizzazione;
- E. Progressioni verticali;
- F. Fondo del Salario Accessorio (integrazione art. 15, comma 5)

## A) RIDUZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE

### A1. Normativa

Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
---	--

### A2. Situazione dell'ente

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a **€ 551.707,24**;

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
556.871,08	549.686,29	548.564,36	551.707,24

Richiamata la propria deliberazione nr. 108 del 28.11.2016 con la quale è stato previsto l'aggiornamento del programma triennale del fabbisogno di personale richiamato in fase di approvazione del Dup 2018/2020 approvato con deliberazione consiliare nr. 42 del 28.07.2017;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale nr. 114 del 13.11.2017 con la quale sono stati formulati indirizzi operativi propedeutici all'adozione del presente provvedimento;

Vista la proposta di deliberazione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020, le cui linee di sviluppo sono riconducibili ai seguenti elementi:

## ANNO 2018

### AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE DEI SERVIZI – UFFICIO SERVIZI ASSISTENZIALI

La figura dell'Assistente Sociale trasferitasi in mobilità dal 1° gennaio 2018 verrà sostituita, così come da indirizzi formulati nella citata deliberazione nr. 114/2017, tramite Risorsa Sociale con una figura di Assistente Sociale per 18 ore settimanali. Per la parte amministrativa si valuterà una riorganizzazione interna e/o l'utilizzo, nell'ambito della disponibilità del margine per il lavoro flessibile, di una figura di Istruttore Amministrativo di altro ente per 12 ore settimanali secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 557 della legge 30 dicembre 2004, nr. 311.

### AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE DEI SERVIZI – Ufficio Segreteria-Protocollo-Ufficio Servizi Assistenziali

Verranno esperite le procedure di mobilità di cui alla citata deliberazione nr. 114/2017 relativamente alle seguenti figure:

- Nr. 1 Istruttore Amministrativo cat. C presso l'Area Organizzazione Generale dei Servizi - ufficio segreteria-protocollo-servizi sociali,
- Nr. 1 Collaboratore Amministrativo cat B3G presso l'Area Organizzazione Generale dei Servizi - - ufficio segreteria-protocollo-servizi sociali,

In relazione agli esiti di tali procedure si procederà:

- all'assunzione in mobilità di nr. 1 figura per l'Area Organizzazione Generale dei Servizi - ufficio segreteria -protocollo- servizi sociali o di categoria C o B3G.

Nelle more di perfezionamento delle procedure di mobilità di cui sopra nell'Area Organizzazione Generale dei Servizi si provvederà:

- attivazione di una convenzione con un Comune per l'utilizzo a tempo parziale di personale ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 per il potenziamento del servizio di segreteria;
- attivazione, come già indicato, di una figura di Istruttore Amministrativo di altro ente per 12 ore settimanali secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 557 della legge 30 dicembre 2004, nr. 311 e/o eventuale convenzione se nel corso dell'anno risulta fattibile.

### AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE DEI SERVIZI – Uffici Demografici

Si conta di poter concludere entro i primi tre mesi il trasferimento in mobilità del Sig. Carrara Francesco presso l'ufficio anagrafe, giusta determinazione nr. nr. 269 del 14.11.2016. Eventuali slittamenti verranno gestiti nei limiti del lavoro flessibile di cui dall'art. 1 comma 557 della legge 30 dicembre 2004, nr. 311. Qualora il trasferimento si protragga oltre i sei mesi verrà proposta all'amministrazione di appartenenza una convenzione art. 14 CCNL 22.01.2004. Nell'ipotesi di diniego si valuterà l'indizione di un nuovo bando di mobilità.

### AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E GESTIONE FINANZIARIA (Uffici Ragioneria-Tributi-Personale-Economato-Informatica)

Verranno esperite le procedure di mobilità di cui alla citata deliberazione nr. 114/2017 relativamente alle seguenti figure:

- Nr. 1 Istruttore Amministrativo Contabile cat. C presso l'Area Programmazione Economica e Gestione Finanziaria;
- Nr. 1 Collaboratore Amministrativo cat. B3G presso l'Area Programmazione Economica e Gestione Finanziaria.

In relazione agli esiti di tali procedure si procederà:

- all'assunzione in mobilità di nr. 1 figura per l'Area Programmazione Economica e Gestione Finanziaria di categoria C o B3G.

Considerata l'imminente mobilità della figura di ruolo di categoria C in servizio all'Area Programmazione Economica e Gestione Finanziaria, verrà valutata l'assunzione a tempo determinato di figura analoga mediante utilizzo di graduatorie vigenti di pari livello, nelle more di conclusione del procedimento di mobilità di cui sopra, fatta comunque salva la verifica dei

requisiti di precedenza della graduatoria vigente approvata con determinazione dirigenziale nr. 314 del 12.07.2008.

Mediante l'utilizzo dei resti delle capacità assunzionali specificate di seguito si potenzierà l'Area Programmazione Economica e Gestione Finanziaria relativamente all'Ufficio Informatica mediante l'assunzione di una figura di Istruttore Amministrativo addetto al CED al fine di razionalizzare le spese destinate all'assistenza della rete informatica in linea con le disposizioni di legge – art. 1 commi 512 e seguenti legge 208/2015 -.

L'assunzione avverrà nel rispetto delle procedure assunzionali vigenti e del limite di spesa di cui all'art. 1, comma 557-*quater*, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, precisando sin d'ora che, nell'ipotesi che la procedura di mobilità di cui all'art. 30 del 165/2001 e s.m.i non si concluda positivamente, verrà indetto concorso pubblico per tale figura senza attingere alla graduatoria di cui alla determinazione nr. 314 del 12.07.2008 riscontrando l'esigenza di reperire una figura professionale diversa e più specifica rispetto a quella della selezione eseguita nel 2008.

#### AREA POLIZIA LOCALE

- Nel 2018 è stata attivata la convenzione per l'utilizzo a tempo parziale del Istruttore Direttivo Ubbiali Luca ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 con il Comune di Fara Gera d'Adda giusta, giusta deliberazione nr. 137 del 22.12.2017.
- Nei limiti della quota disponibile del valore flessibile si proseguirà con l'incarico a tempo determinato a Agente di Polizia Locale di altro Ente per 12 ore settimanali secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 557 della legge 30 dicembre 2004, nr. 311. Si auspica di poter potenziare il servizio tramite convenzioni art. 14 anche per le figure di agenti di polizia locale.

#### **ANNO 2019-2020**

Si auspica che le procedure relative al 2018 possano prevedere l'assunzione a regime di tali figure nel 2019 o massimo nel 2020 tenuto conto del limite di spesa legge 296/2006 più volte citato.

Al momento non risultano note comunicazioni di volontà di pensionamento, anche anticipato nei termini previsti di legge, che possano interessare gli anni indicati. Nel rispetto dei parametri di spesa attuali, salvo disposizioni di legge che dovessero intervenire, si valuterà il prosieguo delle convenzioni art. 14 proposte nel 2018 e l'utilizzo dei conseguenti risparmi con le formule già sperimentate di lavoro flessibile.

Per quanto sopra si allega al presente provvedimento il prospetto di verifica di cui all'art. 1 c. 557 e seguenti di cui alla legge 296/06 relativamente all'anno 2018.

#### **B) FACOLTÀ ASSUNZIONALI**

##### B1. Normativa

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionale:

<p>Per gli anni 2014-2015 Art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 114/2014 (come modificato dall'art 4, comma 3, della legge 125/2015 di conversione del decreto-legge 78/2015)</p>	<p>Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il</p>
--	---

	<p>cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.</p>
<p>Per gli anni 2016/2018 Art. 1, comma 228, della legge 208/2015- art. 1 comma 863 legge di bilancio 205 del 27.12.2017</p>	<p>Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.</p> <p>Con la legge di bilancio 2018 vengono ampliate le facoltà assunzionali per i Comuni dai 3001 a 5000 abitanti consentendo anche a questi Enti di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale nei limiti del 100% della spesa dei cessati dell'anno precedente qualora il rapporto dipendenti/popolazione nell'anno precedente risulti inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio.</p>
<p>Art. 1, commi da 228-bis a 228-quinquies, della legge 208/2015.</p> <p>(Per gli enti che gestiscono scuole dell'infanzia e/o asili nido)</p>	<p>Per garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali, in analogia con quanto disposto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, per il sistema nazionale di istruzione e formazione, i comuni possono procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.</p> <p>Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito delle scuole dell'infanzia e degli asili nido e valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato, i comuni possono, nel triennio scolastico 2016-2019, assumere personale inserito in proprie graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché personale inserito in altre proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. Fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese</p>

	<p>finali, e le norme di contenimento della spesa di personale, qualora le stesse amministrazioni possano sostenere a regime la spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti con il personale destinatario delle assunzioni di cui al primo periodo del presente comma, le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, possono essere utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. Per le finalità del comma 228-bis e del presente comma, i comuni possono, altresì, avviare nuove procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale insegnante ed educativo, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure di reclutamento, nel limite massimo del cinquanta per cento delle facoltà di assunzione definite nel piano triennale del comma 228-bis, al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie di cui al primo periodo in riduzione della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. Le graduatorie compilate in esito alle procedure selettive di cui al precedente periodo sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10 per cento. Nelle more del completamento delle procedure di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.</p> <p>Nei tempi stabiliti dal comma 228-ter e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, gli enti locali e le istituzioni locali possono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, esperire procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei medesimi enti e istituzioni locali che gestiscono servizi per l'infanzia. Gli enti e le istituzioni di cui al periodo precedente possono valorizzare tali esperienze prevedendo, anche contestualmente, la proroga delle graduatorie vigenti per un massimo di tre anni a partire dal 1° settembre 2016 e il superamento della fase preselettiva per coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno centocinquanta giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi 228-bis e 228-ter si applicano anche ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.</p>
<p>Art. 7, comma 2-bis del d.l. 14/2017</p> <p>(Per le assunzioni della Polizia Locale)</p>	<p>Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento</p>

	della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
--	---

## B2. Verifica situazione dell'Ente

Rilevata la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del d.l. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta.

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso,

Vista la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità.

Ritenuto opportuno, sulla base delle predette indicazioni, procedere alla quantificazione del budget assunzionale tenuto conto che nel triennio 2018/2020 al momento non sono state rese dal personale dipendente cessazioni per pensionamenti o altro e pertanto vengono presi a riferimento solo i resti assunzionali.

Atteso pertanto che, nel 2018, risultano ancora inutilizzati i seguenti resti della capacità assunzionale del triennio precedente (2015/2017 su cessazioni 2014/2016):

<p style="text-align: center;">QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 2015/2016/2017 (oneri e irap inclusi) riferita a cessazione per dimissioni volontarie Collaboratore Amministrativo cat.econ. B5 ruolo</p>	28.525,14
---	-----------

Dato atto che il budget relativo ai resti dell'anno 2015, sulle cessazioni 2014 per pensionamento Operaio Specializzato cat. Econ. B5 ruolo pari a € 29.229,53 oneri e irap inclusi, può essere utilizzato solo entro il 31.12.2018;

Preso pertanto atto che l'entità dei resti assunzionali è pari a € **57.754,67** e che tale spazio verrà utilizzato per la copertura del posto come da modifica alla dotazione organica di seguito indicata relativo all'istituzione della figura di Istruttore Amministrativo addetto al Ced.

### C) LAVORO FLESSIBILE

Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui "Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni";

Preso atto pertanto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006;

Richiamato il nuovo *comma 2*, dell'articolo 36, del d.lgs. 165/2001 – come modificato dall'art. 9 del d.lgs. 75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali.

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga

Rilevata la seguente tabella riassuntiva:

<b>Spesa complessiva lavoro flessibile: Anno 2009</b>			
Profilo/categoria	senza oneri	oneri	con oneri
Istruttore Amm.Contabile	25.268,66	8.869,30	34.137,96
<b>Totali</b>	<b>25.268,66</b>	<b>8.869,30</b>	<b>34.137,96</b>
<b>Spesa presunta lavoro flessibile: Anno 2018</b>			
Profilo/categoria	senza oneri	oneri	con oneri
Istruttore Amm.Contabile per 6 mesi	11.444,35	4.016,96	15.461,31
Agente Polizia Locale 12 ore da altro ente per 6 mesi salvo verifica comando	3.866,89	1.379,00	5.245,89
Istruttore 12 ore ufficio servizi sociali per 1 anno salvo verifica comando	7.857,57	2.843,00	10.700,57
Istruttore 12 ore ufficio anagrafe per 3 mesi salvo verifica comando	1.797,89	642,00	2.439,89
<b>Totale</b>			<b>33.847,66</b>

#### **D) PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE:**

Dato atto che, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017, rubricato "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni", sulla base delle verifiche compiute dal Servizio Personale, risulta quanto segue:

non è presente personale in possesso dei requisiti previsti nei commi 1 e 2, dell'art. 20, d.lgs. 175/2017;

#### **E) PROGRESSIONI VERTICALI**

Si da atto che, sulla base della programmazione di cui sopra, nel triennio 2018/2020, in questo ente:

non si verificano le condizioni per l'applicazione dell'art. 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017, relative alle procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno;

#### **F) FONDO SALARIO ACCESSORIO (Eventuale)**

Visto l'art. 15, comma 5, del CCNL 1/4/1999, che recita: "In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.";

Preso atto che l'Amministrazione con riferimento alla propria deliberazione nr. 112 del 22.12.2014 ha comunque mantenuto l'implementazione degli orari di apertura al pubblico nonostante la carenza di personale di ruolo dell'Ente.

Preso, quindi, atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2018 e del bilancio finanziario 2018/2020 in corso di definizione:

Dato atto che, in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del d.lgs. 165/2001, a fronte dell'istanza prot. 10357 del 03.11.2017, sono state acquisite le relazioni dei singoli Responsabili attraverso le quali si giunge alle seguenti conclusioni:

prot. 10488 del 07.11.2017 Area Polizia Locale : nessun eccedenza;

prot. 10610 del 10.11.2017 Area Gestione Territorio e Relative Risorse: nessuna eccedenza;

prot. 10688 del 13.11.2017 Area Programmazione Economica e Gestione Finanziaria e Area Organizzazione Generale dei Servizi: nessuna eccedenza

Dato atto che, questo ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell'anno 2017 in corso di certificazione;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2018;
- ha altresì rispettato la medesima norma nell'anno antecedente come risulta dall'istruttoria del rendiconto dell'anno 2017 in corso;
- ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n.83 del 30.09.2016 il piano di azioni positive per il triennio 2016/2018;
- effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con la presente deliberazione;
- ha inviato entro il 31 marzo - comunque entro il 30 aprile - la certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (anno 2017);
- ha adottato il Piano della Performance/Peg/Piano degli Obiettivi 2018/2020;
- - ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (d.l. 113/2016);
- ha certificato i crediti ai sensi dell'art. 9 comma 3-bis del d.l. 185/2008

Ritenuto, alla luce quanto dettagliato di definire la struttura organizzativa dell'Ente e dotazione organica con riferimento a quanto indicato nell'apposita sezione del Dup 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.42 del 28.07.2017 ovvero come segue, nell'attesa delle linee guida previste dall'art. 4 del D.lgs. 75/2017:

UFFICIO	FIGURA PROFESSIONALE	CAT.	N° POSTI	POSTI DA COPRIRE 2018	POSTI DA COPRIRE 2019	POSTI DA COPRIRE 2020
Segreteria – Protocollo	Istruttore Direttivo Amministrativo	D1	1	-		
	Istruttore Amministrativo	C1	2	1 C oppure un B3G pt (cfr servizi sociali)	=	=
	Collaboratore Amministrativo	B3	2			
Demografici	Istruttore Direttivo Amministrativo	D1	1	1 C		
	Istruttore Amministrativo	C1	1		=	=
	Collaboratore Amministrativo	B3	1			
Biblioteca	Istruttore Direttivo	D1	1	=	=	=

	Istruttore Bibliotecario	C1	1			
Servizi Assistenziali				1 C oppure un B3G pt (cfr servizio segreteria)	=	=
	Istrutt. Direttivo Socio-Assistenziale	D1	1			
	Istruttore Amministrativo	C1	1	-		
	Collaboratore Amministrativo	B3	1	-		
Ragioneria Tributi Personale Economato Informatica	Esperto in attività Amministrative/Finanziarie/Contabili	D3	1	1 C addetto Ced	=	=
	Istr. Direttivo Amm.vo – Contabile	D1	1			
	Istruttore Amm.vo – Contabile	C1	1			
	Istruttore Amm.vo – Addetto Ced	C1	1			
	Collaboratore Amministrativo	B3	1			
Ufficio Tecnico	Funzionario Tecnico	D3	1	=	=	=
	Istruttore Direttivo Tecnico	D1	2			
	Istrutt. Amm.vo Tecnico	C1	1			
	Collaboratore Amministrativo	B3	1			
	Esecutore Specializzato	B1	2			
	Esecutore	A1	1			
Polizia Locale	Istruttore Direttivo P.L.	D1	1	=	=	=
	Istruttore P.L.\	C1	2			
	Istruttore P.L. P.T.	C1	1			
			<b>30</b>	<b>4</b>	<b>=</b>	<b>=</b>

Considerato comunque che la struttura organizzativa sarà adeguata nel triennio di riferimento alle esigenze che dovranno emergere anche con riferimento a nuove disposizioni normative che dovessero intervenire.

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

Atteso che con proprio verbale il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'allegato parere del Responsabile dell'Area "Programmazione Economica e Gestione Finanziaria", espresso in ordine alla regolarità tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213;

Tutto ciò premesso

Con votazione unanime espressa in forma palese

## DELIBERA

1. Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2018/2020, prevedendo quanto segue:

### ANNO 2018

#### AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE DEI SERVIZI – UFFICIO SERVIZI ASSISTENZIALI

La figura dell'Assistente Sociale trasferitasi in mobilità dal 1° gennaio 2018 verrà sostituita, così come da indirizzi formulati nella citata deliberazione nr. 114/2017, tramite Risorsa Sociale con una figura di Assistente Sociale per 18 ore settimanali. Per la parte amministrativa si valuterà una riorganizzazione interna e/o l'utilizzo, nell'ambito della disponibilità del margine per il lavoro flessibile, di una figura di Istruttore Amministrativo di altro ente per 12 ore settimanali secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 557 della legge 30 dicembre 2004, nr. 311.

#### AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE DEI SERVIZI – Ufficio Segreteria-Protocollo-Ufficio Servizi Assistenziali

Verranno esperite le procedure di mobilità di cui alla citata deliberazione nr. 114/2017 relativamente alle seguenti figure:

- Nr. 1 Istruttore Amministrativo cat. C presso l'Area Organizzazione Generale dei Servizi - ufficio segreteria-protocollo-servizi sociali,
- Nr. 1 Collaboratore Amministrativo cat B3G presso l'Area Organizzazione Generale dei Servizi - ufficio segreteria-protocollo-servizi sociali,

In relazione agli esiti di tali procedure si procederà:

- all'assunzione in mobilità di nr. 1 figura per l'Area Organizzazione Generale dei Servizi - ufficio segreteria -protocollo- servizi sociali o di categoria C o B3G.

Nelle more di perfezionamento delle procedure di mobilità di cui sopra nell'Area Organizzazione Generale dei Servizi si provvederà:

- attivazione di una convenzione con un Comune per l'utilizzo a tempo parziale di personale ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 per il potenziamento del servizio di segreteria;
- attivazione, come già indicato, di una figura di Istruttore Amministrativo di altro ente per 12 ore settimanali secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 557 della legge 30 dicembre 2004, nr. 311 e/o eventuale convenzione se nel corso dell'anno risulta fattibile.

#### AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE DEI SERVIZI – Uffici Demografici

Si conta di poter concludere entro i primi tre mesi il trasferimento in mobilità del Sig. Carrara Francesco presso l'ufficio anagrafe, giusta determinazione nr. nr. 269 del 14.11.2016. Eventuali slittamenti verranno gestiti nei limiti del lavoro flessibile di cui dall'art. 1 comma 557 della legge 30 dicembre 2004, nr. 311. Qualora il trasferimento si protragga oltre i sei mesi verrà proposta all'amministrazione di appartenenza una convenzione art. 14 CCNL 22.01.2004. Nell'ipotesi di diniego si valuterà l'indizione di un nuovo bando di mobilità.

#### AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E GESTIONE FINANZIARIA (Uffici Ragioneria-Tributi-Personale-Economato-Informatica)

Verranno esperite le procedure di mobilità di cui alla citata deliberazione nr. 114/2017 relativamente alle seguenti figure:

- Nr. 1 Istruttore Amministrativo Contabile cat. C presso l'Area Programmazione Economica e Gestione Finanziaria;
- Nr. 1 Collaboratore Amministrativo cat. B3G presso l'Area Programmazione Economica e Gestione Finanziaria.

In relazione agli esiti di tali procedure si procederà:

- all'assunzione in mobilità di nr. 1 figura per l'Area Programmazione Economica e Gestione Finanziaria di categoria C o B3G.

Considerata l'imminente mobilità della figura di ruolo di categoria C in servizio all'Area Programmazione Economica e Gestione Finanziaria, verrà valutata l'assunzione a tempo determinato di figura analoga mediante utilizzo di graduatorie vigenti di pari livello, nelle more di conclusione del procedimento di mobilità di cui sopra, fatta comunque salva la verifica dei requisiti di precedenza della graduatoria vigente approvata con determinazione dirigenziale nr. 314 del 12.07.2008.

Mediante l'utilizzo dei resti delle capacità assunzionali specificate di seguito si potenzierà l'Area Programmazione Economica e Gestione Finanziaria relativamente all'Ufficio Informatica mediante l'assunzione di una figura di Istruttore Amministrativo addetto al CED al fine di razionalizzare le spese destinate all'assistenza della rete informatica in linea con le disposizioni di legge – art. 1 commi 512 e seguenti legge 208/2015 -.

L'assunzione avverrà nel rispetto delle procedure assunzionali vigenti e del limite di spesa di cui all'art. 1, comma 557-*quater*, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, precisando sin d'ora che, nell'ipotesi che la procedura di mobilità di cui all'art. 30 del 165/2001 e s.m.i non si concluda positivamente, verrà indetto concorso pubblico per tale figura senza attingere alla graduatoria di cui alla determinazione nr. 314 del 12.07.2008 riscontrando l'esigenza di reperire una figura professionale diversa e più specifica rispetto a quella della selezione eseguita nel 2008.

#### AREA POLIZIA LOCALE

- Nel 2018 è stata attivata la convenzione per l'utilizzo a tempo parziale del Istruttore Direttivo Ubbiali Luca ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 con il Comune di Fara Gera d'Adda giusta, giusta deliberazione nr. 137 del 22.12.2017.
- Nei limiti della quota disponibile del valore flessibile si proseguirà con l'incarico a tempo determinato a Agente di Polizia Locale di altro Ente per 12 ore settimanali secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 557 della legge 30 dicembre 2004, nr. 311. Si auspica di poter potenziare il servizio tramite convenzioni art. 14 anche per le figure di agenti di polizia locale.

#### **ANNO 2019-2020**

Si auspica che le procedure relative al 2018 possano prevedere l'assunzione a regime di tali figure nel 2019 o massimo nel 2020 tenuto conto del limite di spesa legge 296/2006 più volte citato.

Al momento non risultano note comunicazioni di volontà di pensionamento, anche anticipato nei termini previsti di legge, che possano interessare gli anni indicati. Nel rispetto dei parametri di spesa attuali, salvo disposizioni di legge che dovessero intervenire, si valuterà il prosieguo delle convenzioni art. 14 proposte nel 2018 e l'utilizzo dei conseguenti risparmi con le formule già sperimentate di lavoro flessibile.

3. Di dare atto che l'attuale dotazione organica dell'ente, tenuto conto del personale in servizio e della programmazione dettagliate in premessa è definita come segue:

UFFICIO	FIGURA PROFESSIONALE	CAT.	N° POSTI	POSTI DA COPRIRE 2018	POSTI DA COPRIRE 2019	POSTI DA COPRIRE 2020
Segreteria – Protocollo	Istruttore Direttivo Amministrativo	D1	1	-		
	Istruttore Amministrativo	C1	2	1 C oppure un B3G pt (cfr servizi sociali)	=	=
	Collaboratore Amministrativo	B3	2			

Demografici	Istruttore Direttivo Amministrativo	D1	1	1 C	=	=
	Istruttore Amministrativo	C1	1			
	Collaboratore Amministrativo	B3	1			
Biblioteca	Istruttore Direttivo	D1	1	=	=	=
	Istruttore Bibliotecario	C1	1			
Servizi Assistenziali	Istrutt. Direttivo Socio-Assistenziale	D1	1	1 C oppure un B3G pt (cfr servizio segreteria)	=	=
	Istruttore Amministrativo	C1	1			
	Collaboratore Amministrativo	B3	1			
Ragioneria Tributi Personale Economato Informatica	Esperto in attività Amministrative/Finanziarie/Contabili	D3	1	1 C addetto Ced	=	=
	Istr. Direttivo Amm.vo – Contabile	D1	1			
	Istruttore Amm.vo – Contabile	C1	1			
	Istruttore Amm.vo – Addetto Ced	C1	1			
	Collaboratore Amministrativo	B3	1			
Ufficio Tecnico	Funzionario Tecnico	D3	1	=	=	=
	Istruttore Direttivo Tecnico	D1	2			
	Istrutt. Amm.vo Tecnico	C1	1			
	Collaboratore Amministrativo	B3	1			
	Esecutore Specializzato	B1	2			
	Esecutore	A1	1			
Polizia Locale	Istruttore Direttivo P.L.	D1	1	=	=	=
	Istruttore P.L.\	C1	2			
	Istruttore P.L. P.T.	C1	1			
			<b>30</b>	<b>4</b>	<b>=</b>	<b>=</b>

4. Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio finanziario 2018/2020 in corso di approvazione.
5. di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti imposti dall'art. 1, comma 557, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale
6. Di trasmettere, alla luce di quanto previsto dal D.lgs. 150/2009, copia del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali territorialmente competenti e alle rsu;
7. Di demandare al Responsabile dell'Area "Programmazione Economica e Gestione Finanziaria", che include anche il servizio personale, l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari al perfezionamento del presente atto.
8. Di comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Successivamente con voti favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
CERA GIANMARIA



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. GIULIANI ENRICO MARIA

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune il giorno -7 FEB 2018 Reg. N° 84 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

### COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale dà atto che del presente verbale viene data comunicazione in data odierna ai Capigruppo Consiliari (Prot. N° 1324).

Canonica d'Adda, li -7 FEB 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. GIULIANI ENRICO MARIA



---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 in data \_\_\_\_\_, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on-line di questo Comune.

Canonica d'Adda li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. GIULIANI ENRICO MARIA